



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
UOS Gare
Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza
Direttore: Dott. Sandro Possamai

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ISOLATORE SCHERMATO A
FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A GMP PER LA MANIPOLAZIONE E
DISPENSAZIONE DEI RADIOFARMACI GAMMA/BETA EMITTENTI COMPRENSIVA
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER L'AZIENDA ULSS N. 8
BERICA**

COD. APPALTO "ISOLATORE_2026"

ID SINTEL 216460672

CIG BADA97236F

CHIARIMENTO N. 2

CHIARIMENTO N. 2

Domanda

Chiarimento "istanza di autotutela":

La scrivente sottopone alla cortese attenzione di codesto Ente la seguente istanza di autotutela.

Premesso che:

- il fornitore è interessato all'affidamento diretto individuato nell'oggetto della gara;*
- nella documentazione di gara non sembrano essere state previste limitazioni della responsabilità contrattuale del fornitore nei confronti dell'Ente;*
- l'assenza di una clausola di limitazione della responsabilità contrattuale risulterebbe in contrasto con la normale prassi internazionale per forniture analoghe ad alto contenuto tecnologico;*
- sarebbe altresì evidente la sproporzione tra il valore della fornitura e l'eventuale esposizione illimitata dell'appaltatore a possibili richieste risarcitorie derivanti dall'esecuzione del contratto;*
- il settore dell'industria farmaceutica e della medicina nucleare espone, per sua natura, l'appaltatore – in difetto di apposite clausole – ad un rischio eccessivamente elevato e non sostenibile;*
- è prassi consolidata prevedere una clausola di limitazione della responsabilità secondo cui l'ammontare del danno risarcibile dall'appaltatore nei confronti del committente non eccede il valore complessivo del contratto, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c.;*

tutto ciò premesso, la scrivente chiede che codesto Ente voglia:

1. con apposito chiarimento, specificare che il danno risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale dell'appaltatore nei confronti dell'Ente è limitato sino all'importo complessivo del contratto;

e, in subordine

2. agire in autotutela, adottando gli opportuni provvedimenti per l'introduzione nella documentazione di gara e nel contratto di una espressa clausola di limitazione della responsabilità dell'appaltatore sino all'importo contrattuale complessivo, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

Risposta

Si specifica che il contratto sarà assoggettato alle norme del Codice Civile oltre a quelle espressamente presenti nel Capitolato d'Oneri.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai